

DEFINITIVO

Proposta di Deliberazione del Consiglio regionale

Modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale

Proposta di Deliberazione del Consiglio regionale

Modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale

Relazione

Alla luce dell'approvazione dello Statuto della Regione Puglia e delle riforme costituzionali di questi ultimi anni il Regolamento interno del Consiglio regionale appare sicuramente abbinabile di interventi di adeguamento al nuovo ruolo delle assemblee legislative.

In attesa di una revisione organica dell'intero Regolamento, processo peraltro già avviato con la presentazione di un nuovo regolamento attualmente all'esame della competente Commissione consiliare, appare opportuno anticipare alcune modifiche e integrazioni allo stesso Regolamento in tema di organizzazione dei lavori dell'Assemblea al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attività in aula al tempo stesso assicurando una sana conflittualità democratica tutelando i diritti di maggioranza ed opposizione.

In particolare :

- ✓ con l'inserimento dell'art. 6 bis si provvede a ripristinare la Giunta per il regolamento con il compito di proporre le modificazioni e le aggiunte al Regolamento ; esaminare tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché formulare pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso;
- ✓ con la sostituzione dell'art. 26 si provvede a disciplinare i lavori dell'Assemblea attraverso l'introduzione di un calendario, a cadenza bimestrale, dei lavori;
- ✓ con l'inserimento dell'art. 26 bis si provvede ad introdurre e disciplinare il contingentamento dei tempi dedicati alla discussione ;
- ✓ con la sostituzione degli artt. 42 e 46 si provvede a disciplinare in maniera più efficace le fasi della discussione in aula e la presentazione degli emendamenti;
- ✓ con l'abrogazione del secondo comma dell'art. 45 si provvede ad uniformare i tempi disponibili per la discussione.

Proposta di Deliberazione del Consiglio regionale

Modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale

Al Regolamento interno del Consiglio sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni :

a) Dopo l'art. 6 è inserito il seguente art. 6bis:

Art. 6bis
(Giunta per il Regolamento)

1. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, nomina, in modo da garantire adeguata rappresentatività della maggioranza e dell' opposizione, per l'intera legislatura, sei Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento consiliare.
2. La giunta è presieduta dal Presidente del Consiglio. ed elegge al suo interno, con voto limitato, due Vicepresidenti
3. La Giunta, propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Giunta può inoltre essere consultata dal Presidente del Consiglio, a cui spetta decidere, sia in caso di conflitti di competenza tra le Commissioni, sia nel corso delle sedute di Consiglio allorquando insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.
4. Le modifiche al regolamento sono adottate dall'Aula con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

b) L'art. 26 è sostituito dal seguente:

Art. 26
(Dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza bimestrale.
3. Il calendario dei lavori dell'Assemblea contiene:
 - a) l'indicazione delle sedute di Assemblea che si prevede di tenere nel periodo considerato;
 - b) gli argomenti inclusi nel programma dei lavori di cui si prevede la trattazione nelle sedute di Assemblea da tenersi nel periodo considerato, con l'obbligo di riservare almeno un quarto del tempo disponibile alla trattazione degli argomenti indicati dai gruppi di minoranza; salvo diverso accordo tra i gruppi di minoranza, la quota loro riservata è ripartita in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi;
 - c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione di ciascun argomento; la ripartizione del tempo fra i gruppi, i relatori e la Giunta regionale è fatta dal Presidente del Consiglio con i criteri e le modalità di cui all'articolo 26bis ;

4. Per stabilire il calendario dei lavori il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 8 con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato
5. I Presidenti dei Gruppi e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio le proprie indicazioni in ordine alle priorità, relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, almeno tre giorni prima della data indicata per la riunione della Conferenza dei Presidenti.
6. Le proposte di legge sono inserite nel calendario in modo tale da assicurare che gli uffici delle Commissioni consiliari possano organizzare i lavori delle stesse per il periodo considerato.
7. Il calendario dei lavori, predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni pervenute, è approvato con il consenso dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui al comma 3.
8. I progetti di legge e provvedimento amministrativo inclusi nel calendario dei lavori, la cui trattazione alla scadenza dello stesso non sia stata esaurita dalle Commissioni, sono iscritti d'ufficio nel calendario successivo.
9. Decorso il secondo periodo di iscrizione senza esito, su richiesta del proponente, i progetti di cui al comma 7 sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale che delibera se procedere immediatamente all'esame ovvero se fissare alla Commissione un termine prorogabile non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale il Consiglio delibera comunque sul progetto.
10. I provvedimenti riguardanti tutti i provvedimenti contenenti norme temporalmente improcrastinabili e urgenti sono inseriti nel calendario dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti.
11. Le sedute del Consiglio sono articolate in tre sessioni: la prima ha inizio il venti gennaio e termina prima delle festività pasquali; la seconda ha inizio non prima della settimana successiva a quella pasquale e termina il 25 luglio; la terza ha inizio il 16 settembre e termina il 21 dicembre.
12. Per gli eventi straordinari, sentiti i Presidenti dei Gruppi e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente può convocare il Consiglio al di fuori del periodo di sessione di cui al comma precedente
13. Per la discussione del bilancio della Regione è indetta apposita sessione all'interno delle predette sessioni.
14. In questa sessione le Commissioni consiliari permanenti e similari, con eccezione della Commissione competente in materia di bilancio, non possono tenere sedute, salvo che per esprimere il parere di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
15. Nella sessione di bilancio non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio altri argomenti oltre il bilancio e documenti di natura programmatica-finanziaria.

c) Dopo l'art. 26 è inserito il seguente art. 26 bis:

Art. 26 bis
(Contingentamento dei tempi)

1. Per gli argomenti per i quali la Conferenza dei Presidenti dei Presidenti di Gruppo o il Presidente del Consiglio abbia stabilito il tempo complessivamente disponibile per la discussione, il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta regionale il tempo complessivo; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi, salvo diverso accordo tra i gruppi della stessa

coalizione; per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale o dei gruppi di maggioranza i tempi riservati ai gruppi di minoranza devono essere doppi rispetto a quelli riservati ai gruppi di maggioranza. Le determinazioni del Presidente sono comunicate all'Assemblea all'inizio della discussione dell'argomento.

2. Nel tempo complessivamente disponibile per la discussione, stabilito ai sensi del comma 1, sono computati tutti gli interventi degli oratori ad eccezione delle dichiarazioni di voto finali,.
3. Il Presidente, apprezzate le circostanze ed eccezionalmente, può concedere all'oratore che abbia esaurito il tempo a disposizione di concludere l'intervento.
4. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e salvo i termini espressamente previsti dal presente regolamento o diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.
5. Qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze può avere la durata massima di 5 minuti

c) L'art. 42 è sostituito dal seguente:

Art. 42
(Disposizioni generali)

1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza prima dell'inizio della discussione. I consiglieri hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. è consentito lo scambio di turno fra consiglieri.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti al Consiglio o al Presidente.
5. Chi risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno decade dal diritto di parola.
6. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto e per sollevare questione pregiudiziale o sospensiva
7. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio
8. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartennero alle Giunte che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione
9. La disposizione di cui al sesto comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.
10. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non col consenso del Consigliere che ha la parola.
11. Il Presidente della Giunta o, in sua assenza, il Vice Presidente della Giunta, ha facoltà di chiedere e ottenere la parola in qualunque momento della seduta.

d) Il secondo comma dell'art. 45 è abrogato

e) L'art. 46 è sostituito dal seguente:

Art. 46
(Ordine delle discussioni)

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento, la posizione della questione o la priorità della votazione hanno la precedenza sulla questione principale e possono essere illustrati, per cinque minuti, dal proponente.
2. Su tali richiami possono intervenire, per la stessa durata di tempo, due oratori contro e due a favore.
3. Qualora il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. L'esame in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
5. Prima della discussione generale, ciascun Consigliere può sollevare la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, o la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate.
6. Il richiedente può illustrare la questione da lui posta per cinque minuti e su di essa possono intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo, oltre ai Consiglieri dissenzienti dal proprio Gruppo.
7. Sia nel caso della questione pregiudiziale o sospensiva sia in quella dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, la discussione sarà seguita da una votazione che, salvo una richiesta, nelle forme previste dal presente regolamento, di altra forma di votazione, avrà luogo per alzata di mano.
8. Nel caso in cui le richieste in tal senso siano accolte dal Consiglio, non si darà luogo alla discussione o all'esame degli articoli dei progetti in esame.
9. Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del progetto di legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.
10. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, dei Consiglieri e del Governo per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ad un consigliere per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai consiglieri che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
11. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza; segue il dibattito, che si conclude con la replica dei relatori e della Giunta.
12. Terminata la discussione sulle linee generali ed esaminati e discussi secondo le norme previste dal precedente comma 6 gli eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti
13. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati.
14. E' in facoltà del Presidente del Consiglio di aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.
15. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione ha facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti, prima che abbia la parola il relatore.

- 7/11
16. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.
 17. Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla discussione degli articoli.
 18. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in commissione non possono essere ripresentati in Consiglio.
 19. Possono, comunque, essere presentati alla presidenza del Consiglio, entro quarantotto ore dall'inizio della seduta nella quale avrà luogo la discussione del provvedimento, articoli aggiuntivi ed emendamenti, purchè nell'ambito di argomenti attinenti al testo in discussione o agli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Essi vengono trasmessi per l'esame di ammissibilità ad un Comitato composto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare che ha esaminato, in sede referente, il provvedimento stesso. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria
 20. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che, comunque, incidono sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Comitato di cui al precedente comma alla Commissione competente in materia di bilancio perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.
 21. Tutti gli emendamenti sono distribuiti ai Consiglieri e alla Giunta al principio della seduta.
 22. Emendamenti ad emendamenti vengono presentati nel corso della seduta ma entro un tempo fissato dal Presidente e comunque prima della chiusura della discussione sulle linee generali.
 23. Il Presidente può decidere di rinviare alla commissione l'esame di un progetto di legge quando sia opportuna un'ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli. La commissione riferisce al consiglio entro il termine fissato dal Presidente.
 24. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Il Presidente ha altresì la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti presentati dallo stesso consigliere aventi tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione. La stessa facoltà spetta al Presidente per i subemendamenti. Se il consigliere presentatore insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
 25. Il relatore e la Giunta possono esprimere il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
 26. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere ripresentato da altro Consigliere. In caso di assenza dall'Aula del proponente, l'emendamento decade.
 27. Non può essere presentato un subemendamento ad altro subemendamento.
 28. La discussione e la votazione di emendamenti a un testo hanno la precedenza su quelle del testo stesso.
 29. Nel caso di presentazione di emendamenti, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi, testo del progetto al quale si riferisce l'emendamento, emendamenti aggiuntivi.
 30. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.
 31. Contro uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva né alcun altro ordine del giorno che non costituisca emendamento.
 32. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammessa nessun'altra richiesta di parola.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consigliere il 08/07/08